



Ministero della Salute

DECRETO

Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente a bottiglie in polietilentereftalato riciclato.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo dal decreto del Ministro della salute 20 settembre 2013, n.134, recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 limitatamente a bottiglie e vaschette in polietilentereftalato riciclato;

Visto il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ed, in particolare, l'articolo 51, comma 3-sexies e comma 3-septies;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 ed in particolare il comma 1085, che ha modificato l'articolo 51, comma 3-sexies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Ritenuto di dover provvedere a modificare il citato decreto ministeriale 21 marzo 1973, in adempimento all'articolo 51, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in attesa dell'adozione delle Decisioni comunitarie in merito ai processi di riciclo delle materie plastiche riciclate;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 maggio 2021;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data.....ai sensi della direttiva (UE) n. 2015/1535;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data.....;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

(Modifiche al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale)

1. All'art. 13-ter del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. **A decorrere dall'anno 2021**, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui al comma 1 non trova applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista dal comma 2, alle seguenti condizioni:

- a) le citate bottiglie provengano da un processo di riciclo per il quale sia stato pubblicato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare un parere favorevole e vengano rispettate le condizioni ivi previste in merito a percentuale massima di polietilentereftalato riciclato nelle citate bottiglie e le relative condizioni di uso;
- b) vengano applicati nel citato processo di riciclo i parametri critici e le fasi operative descritte nel parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Restano ferme, per le citate bottiglie, le altre condizioni e prescrizioni previste dal presente articolo.”.

Art. 2
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di adozione delle decisioni comunitarie previste dall'articolo 13, comma 6, del regolamento (CE) n. 282/2008.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Il Ministro: